



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Corte Di Appello di Roma**  
**II SEZIONE LAVORO**

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati  
Dott. Giovanni CANNELLA           Presidente  
Dott. Maria Rosaria MARASCO    Consigliere rel.  
Dott. Maria Giovanna CIARDI     Consigliere

**SENTENZA**

nelle cause riunite in riassunzione ex art. 392 c.p.c. iscritte ai nn. 3395/2019 e 3434/2019 R.G.

tra

████████████████████  
rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Salera per procura in atti  
parte ricorrente e resistente  
e

████████████████████  
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italo Perlini e Gaetano Cappucci per procura in atti  
parte ricorrente e resistente

**OGGETTO:** riassunzione del giudizio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 19263/2019.

**CONCLUSIONI:** come in atti

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con ricorsi depositati, rispettivamente, in data 11.10.2019 e in data 15.10.2019  
████████████████████  
riassunto il giudizio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 19263/2019 che ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, pronunciando in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012 n. 456/2018, aveva confermato la ordinanza resa dal Tribunale di Cassino di annullamento, per

Firmato Da: MARASCO MARIA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78aec8e68b6e1e43ac66900c255a346e  
Firmato Da: CANNELLA GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1dc73328ada75d9a70c31dbd3cea831c



insussistenza della giusta causa, del licenziamento intimato a [REDACTED] con applicazione della reintegrazione di cui al quarto comma dell'art. 18 legge 1970 n. 300, come modificato dalla legge n. 92 del 2012.

Con decreto del 20.4.2020 è stata dichiarata l'urgenza del procedimento ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a) parte finale, del decreto legge n. 18/2020, e la sostituzione dell'udienza pubblica con note di udienza.

La Corte ha, quindi, autorizzato entrambe le parti al deposito di note di merito per l'udienza del 23.6.2020 e, all'esito della trattazione scritta, ha riservato la decisione.

Va premesso che [REDACTED] dipendente della [REDACTED] presso lo stabilimento di [REDACTED] con mansioni di operaio addetto al Reparto plastica UTE e serbatoi, è stato licenziato con lettera del 18.5.2016 a seguito di contestazione disciplinare del 9 maggio 2016 nella quale la società gli aveva contestato di avere appreso da organi di stampa che il lavoratore era stato *“sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza ed all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, perché coinvolto in un'operazione di polizia condotta dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo in esecuzione di un ordine di misura coercitiva emesso dal Tribunale di [REDACTED] la medesima notizia è stata pubblicata ...dal quotidiano online “ [REDACTED] che aveva precisato che “le indagini erano scaturite dal decesso di un tossicodipendente di [REDACTED] che nell'ambito delle indagini sono state sequestrate circa 200 dosi di eroina..”*

Tale condotta minava il vincolo fiduciario e precludeva la prosecuzione della attività lavorativa in quanto evidenziava che il [REDACTED] aveva fatto parte di *“ un sodalizio criminoso dedito allo spaccio di eroina”*, indicava *“ il possibile utilizzo delle sopra indicate sostanze stupefacenti per attività di distribuzione e spaccio durante l'orario di lavoro ed all'interno della unità produttiva”*, con pregiudizio anche per lo svolgimento in sicurezza dell'attività produttiva nello stabilimento ed un discredito sociale in ragione anche dell'intensità dell'elemento soggettivo.

La Corte di Appello di Roma respingeva il reclamo proposto dalla società avverso la ordinanza con cui era stata dichiarata la manifesta insussistenza del fatto, ritenendo, in particolare, che alcuno *“specifico addebito di responsabilità in capo al dipendente può essere ravvisato nel caso di specie”*.

La Corte valutava che la società *“ nulla ha dedotto in merito ai fatti fondanti la giusta causa presupposto di validità del licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c., limitandosi a riferire circa l'indagine e il provvedimento coercitivo pendenti sul Calò: nulla è stato dunque dimostrato da parte della società in merito alla messa in pericolo, da parte del resistente, dello svolgimento in sicurezza dell'attività produttiva, né in merito al discredito sociale che la condotta di quest'ultimo avrebbe gettato sulla società stessa. Altresì niente l'odierna appellante ha riferito circa il preciso capo di imputazione contestato al Calò, né ha provato alcunché circa*



*un'eventuale incidenza della condotta criminosa dello stesso nell'ambiente lavorativo, limitandosi ad indicare la pendenza, in capo a quest'ultimo, di un procedimento penale e di una misura cautelare che, peraltro, concede comunque al lavoratore resistente di recarsi regolarmente sul posto di lavoro”.*

La Corte di Appello riteneva la applicabilità della tutela reintegratoria attenuata ex art. 18 comma 4 legge 1970 n. 300 per la insussistenza di un fatto idoneo a non consentire, neppure in via temporanea, la prosecuzione del rapporto di lavoro tra le parti.

La Corte di Cassazione, su ricorso della società e in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

La Corte di Cassazione, ritenuto che la contestazione dell'addebito disciplinare può essere formulata per relationem, ha valutato, in ordine alla rilevanza disciplinare della condotta addebitata, che fosse censurabile la affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui *“una condotta, astrattamente ritenuta incoerente con gli standards conformi ai valori dell'ordinamento desumibili dalla coscienza sociale, possa non esserlo laddove il datore di lavoro non ne abbia chiarito in giudizio l'incidenza lesiva nel rapporto di lavoro. Tenuto conto che anche fatti extralavorativi possono costituire giusta causa di licenziamento (cfr., tra le altre, Cass. n. 2168 del 2013, n. 3136 del 2015), occorre pur sempre indagare in ordine alle modalità concrete del fatto e ad ogni altra circostanza rilevante in relazione alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso”.*

Non è inoltre rilevante la mancanza di un accertamento definitivo della colpevolezza in sede penale del lavoratore, posto che *“il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27, secondo comma, Cost. concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna (Cass. n. 29825 del 2008; conf. Cass. n. 13955 del 2014 e 18513 del 2016)”.*

Quanto alla gravità del comportamento del lavoratore ai fini del giudizio sulla legittimità del licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale valutazione *“deve essere compiuta alla stregua della ratio dell'art. 2119 cod. civ., e cioè tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione. Pertanto, il giudice davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare*



*intimato per giusta causa a seguito del coinvolgimento del lavoratore in un procedimento penale con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario - ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto - deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi, l'adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva (cfr. Cass. n. 18513 del 2016).*

Sulla base dei principi enunciati, la Corte di Cassazione ha valutato che la sentenza impugnata è conforme a diritto laddove ha affermato che non è sufficiente il mero dato dell'adozione di un provvedimento cautelare per ritenere dimostrata la giusta causa ex art. 2119 cod. civ., *“ma non lo è laddove ha limitato il proprio accertamento e la propria valutazione a tale mero riscontro formale. Poiché a norma dell'art. 292 cod. proc. pen. incombe sul giudice che emette un'ordinanza applicativa di una misura coercitiva personale l'obbligo di motivarla, ossia di esplicitare le esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza, il richiamo per relationem operato nel provvedimento di licenziamento all'ordinanza suddetta faceva carico al giudice civile, chiamato a valutare la legittimità del provvedimento espulsivo, di esaminare il contenuto di tale ordinanza, onde stabilire se la stessa fornisse o meno elementi sufficienti a sostenere l'addebito disciplinare”*.

Osserva il Collegio che *“I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità”* ( Cass. 2020 n. 448).

Nel caso in esame, la Corte è tenuta a conformarsi, nella nuova valutazione dei fatti, ai principi di diritto enunciati in sede rescindente, rimuovendo le incoerenze logico-giuridiche della motivazione, sia in ordine all'accertamento della sussistenza della condotta disciplinare ascritta al ██████ che alla gravità della stessa sotto il profilo oggettivo e soggettivo,

Per quanto riguarda il reato ascritto al ██████, risulta prodotto in atti (v. doc. 6 fascicolo della parte ricorrente nel giudizio ex art. 1 comma 47 legge 2012 n. 92) stralcio della ordinanza di applicazione di misura coercitiva ex art. 292 c.p.p. del GIP presso il Tribunale di ██████ nei confronti del ██████ indagato per il delitto p.e.p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 73 DPR 309 /90, con la quale stata disposta la misura



cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla P.G., rafforzata dalla prescrizione aggiuntiva del divieto del Calò di allontanarsi dall'abitazione dalle ore 21 alle ore 7 *“onde prevenire la consumazione di altri reati nelle ore in cui solitamente sono poste le condotte di spaccio di stupefacenti”*.

Ai fini della prova della condotta di reato ascritta al [REDACTED] il cui esame- come ritenuto nella sentenza di rinvio- non deve fermarsi al dato formale, e che non è compiutamente desumibile dalla ordinanza di applicazione della misura coercitiva, prodotta in stralcio e con parti oscurate, la Corte ha disposto l'acquisizione della copia integrale della ordinanza ex art. 292 c.p.c.

Non sono fondati i rilievi espressi dal reclamante Calò secondo cui non sarebbe ammissibile, in sede di giudizio di rinvio, l'ammissione di ufficio dei mezzi di prova, in mancanza della acquisizione al giudizio di una semiplena probatio e della sollecitazione del giudice, nei precedenti gradi di giudizio, ad azionare i poteri istruttori officiosi.

Si osserva che l'esercizio dei poteri istruttori ex art. 437 c.p.c., consentito in via generale al giudice di appello ad integrazione degli elementi già acquisiti e rispetto ai fatti allegati dalle parti, trae origine dalla sentenza di legittimità che ha censurato l'omesso esame, da parte del giudice del reclamo, del contenuto dell'ordinanza di applicazione della misura coercitiva.

La Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio ha affermato, altresì, che *“quanto all'ambito di espansione della cognizione giudiziale, ai fini dell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (Cass. n. 5317 del 2017, n. 2168 del 2013 e n. 132 del 2008). A ciò aggiungasi la possibilità, o meglio il potere-dovere del giudice del lavoro, ove si verta in situazione di semiplena probatio, di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti, dovendo, quindi, motivare sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi là dove sollecitato dalla parte ad integrare la lacuna istruttoria (Cass. n. 29006 del 2008)”*.

Nel caso in esame, come già detto, risulta prodotta in atti fin dal giudizio di primo grado, la ordinanza di applicazione della misura coercitiva disposta nei confronti del sig. [REDACTED] idonea a fornire elementi di giudizio sulla base delle ragioni cautelari poste a base del provvedimento del GIP, sicché deve ritenersi consentita, al fine di superare l'incertezza probatoria e nel rispetto delle allegazioni delle parti, l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito.

Ciò premesso, risulta dalla ordinanza di applicazione della misura coercitiva che [REDACTED] risulta indagato con [REDACTED] per il reato previsto dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 73 DPR 30/90 *perché in concorso tra loro, con azioni esecutive*



*del medesimo disegno criminoso acquistavano da Vito n.m.i. illecitamente detenevano- non per uso personale ma ai fini di spaccio- ovvero cedevano sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina, oggetto di cessione nelle circostanze di tempo registrate alle telefonate che seguono, in favore degli acquirenti non meglio identificati, per gli importi e quantità elencate”, relativamente a 33 episodi commessi in [REDACTED] dal 27.12.2014 al 29.1.2015.*

L'ipotesi accusatoria prende l'avvio *“da una indagine dei C.C. di Pontecorvo nei confronti di diversi soggetti extracomunitari dimoranti nella provincia di Caserta e di alcuni cittadini italiani del basso Lazio, tutti coinvolti nella gestione di un imponente traffico di stupefacenti tra la Campania e il Lazio”, tra fornitori di sostanze stupefacenti stanziati sul litorale domizio, acquirenti all'ingrosso/spacciatori al dettaglio residenti nella provincia di Frosinone, ed altri, tra cui il [REDACTED], impiegati “come corrieri deputati al ritiro e trasporto da [REDACTED] degli stupefacenti acquistati dal [REDACTED] di una serie di delitti di acquisto ai fini di spaccio e/o successiva cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e crack perpetrati dall'ottobre 2014 al marzo 2015”.*

Per quanto riguarda la posizione del [REDACTED] la condotta delittuosa è stata analiticamente vagliata dal GIP sulla base dei verbali delle trascrizioni sommarie delle intercettazioni telefoniche, legittimamente acquisite per il deposito dei decreti autorizzativi e di convalida e che, ai sensi dell'art.192 comma 2 c.p.p. possono costituire *“ fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato qualora siano gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra di loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi”* ( Cass. pen. 2011 n. 3882).

Il GIP ha proceduto, in applicazione di tale principio, ad una valutazione analitica del contenuto delle intercettazioni, come riportato nell'ordinanza, relative ad utenze pacificamente riferibili al [REDACTED] da cui è emerso *“il carattere non occasionale delle condotte realizzate (agevolmente desumibile, oltre che dall'innumerevole serie di episodi di spaccio accertati- susseguitisi per un cospicuo lasso di tempo- dalle modalità organizzate di perpetrazione degli stessi e dai carichi pendenti specifici da cui risultano gravati alcuni dei prevenuti)”* che *“ induce a ritenere che gli odierni indagati (molti dei quali disoccupati) svolgano in via abituale e professionale le attività illecite contestate, traendo dalle stesse i mezzi di sostentamento nonché il denaro da reinvestire nell'acquisto di ulteriori quantitativi di stupefacenti , onde appare assolutamente concreto il pericolo che gli stessi possano realizzare ulteriori delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede”.*

In considerazione dei gravi indizi di colpevolezza e della sussistenza delle esigenze cautelari era stata disposta, nei confronti de [REDACTED] la misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla P.G., meno afflittiva rispetto alle misure applicate ad altri indagati, tenuto conto del *“ minore spessore criminale”* del [REDACTED] della circostanza che egli fosse chiaramente subordinato ad altro indagato, [REDACTED] (non disponendo di personali o diretti contatti con i fornitori), della mancanza di autonomia decisionale



da parte de [REDACTED] (eseguendo egli pedissequamente le disposizioni del “mandante”), del limitato numero di ipotesi di acquisto ai fini di spaccio contestate.

Gli elementi evidenziati, basati sulle indagini e sul motivato esame da parte del GIP degli atti legittimamente acquisiti, non hanno trovato in giudizio alcuna contestazione e consentono di ritenere provata la condotta ascritta al [REDACTED] in sede disciplinare.

Va ribadito, inoltre, che in caso di licenziamento disciplinare per fatti estranei al rapporto lavorativo aventi rilevanza penale, il datore di lavoro può esercitare il diritto di recesso senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, posto che il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato (cfr. Cass. 21.9.2016 n.18513, Cass.19.6.2014 n. 13955) e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato ( Cass. 2018 n. 6937).

In ordine alla incidenza della condotta di reato sul rapporto di lavoro, va innanzitutto affermato che *“anche una condotta illecita estranea all'esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato può avere rilievo disciplinare poiché egli è assoggettato non solo all'obbligo di rendere la prestazione bensì anche agli obblighi accessori di comportamento extralavorativo tale da non ledere ne' gli interessi morali o patrimoniali del datore ne' la fiducia che, in diversa misura e in diversi modi, lega le parti di un rapporto di durata. Detta condotta indisciplinata comporta la sanzione espulsiva soltanto se presenti caratteri di gravità che debbono essere apprezzati, tra l'altro, in relazione alla natura dell'attività svolta dall'impresa datrice di lavoro, attività in cui s'inserisce la prestazione resa dal lavoratore subordinato”* ( Cass. 2015 n. 776; Cass. 2015 n. 165249).

Nel caso in esame, la condotta delittuosa addebitata a [REDACTED] che, come ritenuto nella sentenza di rinvio, è definibile per relationem attraverso il richiamo, contenuto nella lettera di contestazione, alla ordinanza di applicazione della misura coercitiva, conosciuta dall'interessato (v. anche Cass. n. 10662 del 2014; Cass. n. 23269 del 2017; Cass. n. 25485 del 2017; Cass. n. 6894 del 2018), evidenzia che il [REDACTED] fosse stabilmente inserito in una organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, con un ruolo determinante, sebbene gregario, di corriere- sia per il ritiro che per la cessione- nella attività di spaccio delle sostanze stupefacenti che il [REDACTED] acquistava, con un approvvigionamento quotidiano” *di cospicui quantitativi di stupefacente in [REDACTED] [REDACTED] per poi smerciarli al dettaglio(a prezzi ovviamente maggiorati) nella provincia di residenza”*.

Tale comportamento illecito era posto in essere, per tutti i compartecipi, come evidenziato nella ordinanza del GIP, *“in via abituale e professionale”*, come è desumibile dalle intercettazioni telefoniche che evidenziano, per il [REDACTED], una intensa attività di spaccio sul territorio, dovendosi precisare, altresì, che, secondo il principio sancito in sede rescindente, che vincola il giudizio rimesso al Collegio, *“ è censurabile in diritto l'affermazione secondo cui una condotta, astrattamente ritenuta incoerente con gli standards conformi ai valori dell'ordinamento desumibili*



*dalla coscienza sociale, possa non esserlo laddove il datore di lavoro non abbia chiarito in giudizio l'incidenza lesiva nel rapporto di lavoro”.*

In ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'addebito di detenzione e spaccio, con cadenza regolare di elevata quantità di sostanze stupefacenti costituisce, almeno in via astratta, giusta causa di licenziamento, in quanto si tratta di condotta che, oltre ad avere rilievo penale, è contraria alle norme dell'etica e del vivere civile comuni ha un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto di lavoro (Cass. 2016 n. 24023; Cass. 2019 n. 4804).

Per quanto riguarda l'apprezzamento in concreto della gravità dell'addebito, ritiene il Collegio che i fatti contestati rivestano un forte allarme sociale, sia per la oggettiva gravità della condotta- non elisa o attenuata dal tipo di misura cautelare adottata- che per la intensità del dolo, desumibile dalla molteplicità degli episodi di spaccio e dall'inserimento del [REDACTED] all'interno di una articolata rete di traffico di stupefacenti, con stabili collegamenti con soggetti pregiudicati.

Non sono fondati i rilievi del reclamante [REDACTED] della irrilevanza del fatto delittuoso addebitato sul rapporto di lavoro in considerazione delle mansioni di operaio svolte atteso che, nel caso in esame non è in discussione soltanto la integrità morale del lavoratore- che comunque non può dirsi un requisito estraneo alla prestazione lavorativa- ma la condotta posta in essere, secondo il giudizio espresso nella stessa sentenza n. 456/2018 della Corte di Appello, integra un *“comportamento odioso, andando a minare le basi della convivenza civile”*, e , per la oggettiva potenzialità lesiva della condotta di cui è altamente significativo l'organico collegamento del [REDACTED] con ambienti malavitosi, incide irrimediabilmente sul rapporto di fiducia lavorativo.

Per i rilievi svolti, va ritenuta la sussistenza della giusta causa di licenziamento con conseguente rigetto, superata la necessità di esame delle ulteriori questioni, del ricorso proposto in primo grado da [REDACTED]

Le spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.  
La Corte

pronunciando nel giudizio in riassunzione, rigetta il ricorso ex art. 1 comma 47 legge 2012 n. 92 proposto in primo grado da [REDACTED] condanna [REDACTED] alla rifusione, in favore della [REDACTED] p.A., delle spese del giudizio liquidate, per il primo grado in euro 3.900,00, per il giudizio di legittimità in euro 3.000,00 e, per il presente grado di giudizio, in euro 3.307,00 oltre 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese.

Roma, 23.6.2020

Il Consigliere estensore  
Dott. Maria Rosaria Marasco

Il Presidente  
Dott. Giovanni Cannella

